



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE SPORT

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-195.0.0.-441

L'anno 2023 il giorno 22 del mese di Dicembre la sottoscritta Tartaglia Chiara in qualita' di dirigente della Direzione Sport, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: COLLABORAZIONE ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO PREVENZIONE INCENDI PER OTTENIMENTO PARERE PREVENTIVO DI CONFORMITÀ DEI VV. FF., CONTESTUALE RICHIESTA DEROGA PER "LAVORI DI MESSA A NORMA IMPIANTO SPORTIVO STADIUM GENOVA". MOGE 21182 - CUP B38E23000150004 - CIG Z1A3DE86DB. DECISIONE A CONTRARRE - INCARICO ESTERNO EX ART. 7, COMMA 6 DEL D. LGS. 165/2001, AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) D. LGS. N. 36/2023.

Adottata il 22/12/2023
Esecutiva dal 27/12/2023

22/12/2023	TARTAGLIA CHIARA
------------	------------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE SPORT

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023 - 195.0.0 - 441

OGGETTO: COLLABORAZIONE ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO PREVENZIONE INCENDI PER OTTENIMENTO PARERE PREVENTIVO DI CONFORMITÀ DEI VV. FF., CONTESTUALE RICHIESTA DEROGA PER "LAVORI DI MESSA A NORMA IMPIANTO SPORTIVO *STADIUM* GENOVA". **MOGE** 21182 - **CUP** B38E23000150004 - **CIG** Z1A3DE86DB. DECISIONE A CONTRARRE - INCARICO ESTERNO *EX* ART. 7, COMMA 6 DEL D. LGS. 165/2001, AFFIDAMENTO DIRETTO *EX* ART. 50, COMMA 1, LETT. B) D. LGS. N. 36/2023.

LA DIRIGENTE

Visti:

- l'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, "Nuovo Codice dei Contratti Pubblici";
- gli artt. 107, 153, comma 3 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- gli artt. 4, 7, 16 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001, "Testo unico sul pubblico impiego";
- il Titolo I° del D. Lgs. n. 118/2011, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi" e s.m.i.;
- gli artt. 183 e 191 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL), relativi alle regole per l'assunzione degli impegni di spesa;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- il Provvedimento del Sindaco n. 85/2023 del 28/04/2023 con il quale è stato assegnato all'Ing. Chiara Tartaglia l'incarico di "Dirigente della Direzione Sport", presso la "Direzione di Area Sviluppo Economico e Promozione", con decorrenza dal 24/04/2023 e scadenza il 06/04/2026;

Visti inoltre:

- gli artt. 31 e seguenti del Regolamento di Contabilità del Comune di Genova approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 04/09/1996, modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 09/01/2018;



COMUNE DI GENOVA

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 27/12/2022 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2023/2025;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 17/03/2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 13/04/2023 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025;


Richiamato l'art. 62, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023, in virtù delle disposizioni contenute in predetta norma, la presente Amministrazione, in qualità di Stazione Appaltante può, procedere "autonomamente e direttamente all'acquisizione" del servizio in oggetto, essendo lo stesso di importo inferiore alla soglia prevista per l'affidamento diretto, senza la necessità della Centrale di Committenza, nonché della qualificazione della Stazione Appaltante ex artt. 62 e 62 del D. Lgs. cit.;

Premesso che:

- lo Statuto del Comune di Genova pone tra gli "Obiettivi preminenti", nella fattispecie all'art. 3, comma 2, lett. f), "la promozione di attività sportive e ricreative;
- la Legge Regionale n. 40/2009, "Testo unico della normativa in materia di sport", annovera, tra le sue "finalità", la "diffusione dell'attività sportiva", quale "strumento per il mantenimento ed il miglioramento delle condizioni psico-fisiche" della cittadinanza;
- il Comune di Genova è proprietario dell'impianto denominato "*Stadium Genova*" (già Palafiumara), gestito in virtù di contratto di concessione da "*General Production Srl*";

Premesso, inoltre, che:

- è intenzione dell'Amministrazione Comunale adeguare l'impianto sportivo denominato "*Stadium Genova*", per potervi svolgere manifestazioni sportive con un numero massimo di 3.999 spettatori ed ospitare così eventi di maggiore portata, nazionali ed internazionali, in vista dell'anno 2024, in cui Genova sarà Capitale Europea dello Sport;
- l'art. 5 del D.M. 18 marzo 1996 prevede che "tutti gli impianti di capienza superiore a 2.000 spettatori devono avere un'area di servizio, annessa all'impianto, costituita da spazi scoperti delimitati in modo da risultare liberi da ostacoli al deflusso" e inoltre tale delimitazione dell'area di servizio "deve essere distanziata almeno 6 metri dal perimetro dell'impianto e tale da consentire agevolmente il deflusso in sicurezza";
- attualmente la distanza minima di cui sopra, su parte del lato est e ovest dell'impianto predetto non è rispettata, in quanto la viabilità esterna, preesistente alla costruzione e non modificabile, non consente una diversa dislocazione della recinzione esterna;



COMUNE DI GENOVA

- per i lavori di messa a norma, finalizzati a rendere idoneo l'impianto sportivo ad ospitare un numero massimo di 3.999 spettatori, si rende necessario richiedere una valutazione del progetto antincendio per l'attività 65.2.C, ai sensi dell'art. 3 del DPR 01/08/2011 n. 151;
- per l'adeguamento è inoltre necessario richieder una deroga (Rif. art. 7 D.P.R. 151/2011 - art. 6 D.M. 7/8/2012) per i "lavori di messa a norma";
- per questo motivo si è reso indispensabile provvedere in tempi brevi ad individuare un soggetto, professionalmente idoneo, che si prenda carico della collaborazione alla redazione del Progetto di prevenzione incendi per l'ottenimento del Parere Preventivo di conformità dei vigili del fuoco (Rif. art. 2 DPR 37/1998 - art. 1 DM 4/5/1998) e contestuale e richiesta di deroga (Rif. art. 7 D.P.R. 151/2011 - art. 6 D.M. 7/8/2012) per i "lavori di messa a norma all'art.5 del d.m. 18 marzo 1996 e s.m.i.
- la figura professionale summenzionata è peraltro obbligatoriamente prevista per la presentazione al Comando dei Vigili del Fuoco di richiesta di deroga (rif. art. 7 d.p.r. 151/2011 - art. 6 d.m. 7/8/2012);
- a fronte della carenza interna di personale da preporre all'incarico in oggetto, per adempiere il servizio resosi necessario a valere sull'impianto "*Stadium Genova*", si rende necessario reperire una figura professionale esterna all'Ente, cui affidare l'incarico, nel rispetto delle prescrizioni del D. Lgs. n. 36/2023 per addivenire ad un contratto d'appalto per l'esecuzione del servizio;
- il presente incarico non rientra tra quelli disciplinati dal "Regolamento per il conferimento di incarichi", approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 250 del 22/03/2007 e successive Deliberazioni della Giunta Comunale n. 162 del 30/04/2008, 215 del 10/09/2015 e 29 del 13/02/2020, in quanto ricompreso nella casistica di cui all'art. 1, comma 4, lett. a), dello stesso Regolamento, poiché affidato ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023;
- il presente intervento, non incluso negli atti di programmazione ex art. 37 del D. Lgs. n. 36/2023 in quanto di importo stimato inferiore alle soglie previste dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. cit., necessita di veder nominato un Responsabile Unico di Progetto (RUP), ottemperando così al disposto dell'art. 15 del D. Lgs. cit.;

Premesso, inoltre, che:

- l'art. 7, comma 6, lett. b) del D. Lgs. n. 165/2001, "fermo restando quanto previsto dal comma 5 *bis*", in relazione a specifiche esigenze cui le amministrazioni pubbliche non possono far fronte con personale in servizio, dispone che le stesse "possano conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo", a fronte di un "preliminare accertamento dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno";
- rispetto ad incarichi individuali, conferiti con contratti di lavoro autonomo, stipulati con "professionisti di particolare e comprovata specializzazione", "l'oggetto della prestazione deve



COMUNE DI GENOVA

corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente”;

- la prestazione, secondo le disposizioni dell’art. 7, comma 6 del D. Lgs. cit., deve essere “di natura temporanea e altamente qualificata”, “non ne è ammesso il rinnovo”; “l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico”;
- sempre in virtù delle prescrizioni normative operate dall’articolo in commento, devono essere “preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione”;

Dato atto che:

- come risultante da Prot. 21/12/2023.0605908.I, la Direzione Sport ha provveduto ad attestare la “carenza di organico” relativamente al servizio in oggetto, previo accertamento presso il coordinatore dell’Area Infrastrutture e Opere Pubbliche, Arch. Ferdinando De Fornari;
- Il Responsabile Unico di Progetto (RUP), ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, per la presente procedura è individuato nella persona dell’Ing. Chiara Tartaglia, così come risultante da atto di nomina recante Prot. n. 606335_2023;
- l’Ing. Chiara Tartaglia, ai fini della nomina a RUP per la presente procedura, ha reso la “dichiarazione di assenza di conflitto di interessi” ex art. 6 bis, L. n. 241/1990, così come introdotto dalla L. n. 190/2012, art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023, art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, allegata a summenzionato atto di nomina;

Verificato che:

- il servizio in oggetto è inerente alle finalità istituzionali dell’Ente, nella fattispecie quelle per la quale è preposta la scrivente Direzione, la quale ha il compito di gestire, al fine di mantenerne la funzionalità per la comune fruizione da parte della cittadinanza, gli impianti sportivi di civica proprietà, così come previsto dalla vigente normativa, in particolare dagli obiettivi posti dal vigente Statuto, meglio declinati dai documenti previsionali e programmatici;
- l’Operatore Economico, presente nella “lista degli operatori abilitati all’elenco operatori economici”, in dotazione alla presente stazione appaltante, è da considerarsi “particolarmente qualificati”, a fronte del riscontro effettuato in sede di iscrizione a predetto elenco, da parte della Civica Amministrazione, nonché a seguito della verifica di “esperienze pregresse”, idonee all’esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali, svolta nella fase istruttoria del presente procedimento, così come previsto dall’art. 50, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 36/2023;



COMUNE DI GENOVA

Rilevato che:

- all'interno del D. Lgs. n. 36/2023, "Codice dei Contratti Pubblici", spicca tra i principi che lo animano, quello del "risultato", per il quale: "Le stazioni appaltanti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza";
- il "Principio del risultato", attuazione del principio di "Buon andamento" della Pubblica Amministrazione, declinato puntualmente in "efficacia, efficienza ed economicità", costituisce "criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale";
- come previsto dal D. Lgs. n. 36/2023, all'art. 2, il "Principio della fiducia" deve valorizzare "l'iniziativa e l'autonomia decisionale" dei pubblici funzionari in riferimento alle scelte per l'acquisizione ed esecuzione di prestazioni, secondo il "Principio del risultato";
- Il servizio in oggetto, concretizzantesi nella prestazione professionale resa dall'Operatore Economico, così come descritto nei precedenti punti del presente provvedimento, nonché come specificato nell'allegato – parte integrante – disciplinare/contratto:
 - al punto 2) "Descrizione del servizio", il quale riporta le specifiche "tecniche" dell'incarico;
 - al punto 5) "Tempi di svolgimento dell'incarico", il quale prevede che la prestazione termini con l'ottenimento del parere preventivo al progetto di prevenzione incendi e della relativa deroga;
- in ogni caso, la prestazione acquista dalla Civica Amministrazione è da considerarsi "temporanea, senza possibilità di rinnovo, ovvero di proroga per ritardo imputabile al prestatore;
- Il disciplinare-contratto, menzionato nei punti precedenti ed allegato parte integrante e sostanziale al provvedimento, costituirà, a seguito di firma dei contraenti, il contratto regolante il costituendo rapporto sinallagmatico;
- Il compenso, al netto di IVA e contributi previdenziali, contrattualmente pattuito con l'Operatore Economico è frutto del ribasso offerto dallo stesso in sede di presentazione dell'"offerta economica", da applicarsi all'importo stabilito come "valore stimato dell'appalto" dalla Civica Amministrazione, individuato dalla Direzione Sport in **€ 10.374,67** (al netto di contributi previdenziali ed IVA) al termine di informale indagine di mercato, svolta tramite acquisizione di preventivi da parte di Operatori Economici, finalizzata ad individuare il prezzo più congruo per il servizio,;



COMUNE DI GENOVA

Verificato che il servizio in oggetto è necessario al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, così come previsto dalla vigente normativa ed, in particolare, dagli obiettivi posti dal vigente Statuto, meglio declinati dai documenti previsionali e programmatici, nonché funzionale e rispettoso dell'attuazione del predetto principio del "risultato";

Considerato che, per quanto esplicitato nei punti precedenti, riguardo la necessità degli interventi sull'impianto "*Stadium Genova*", al fine di rendere lo stesso idoneo per il migliore utilizzo possibile in favore della cittadinanza, si rende opportuno procedere con affidamento diretto del servizio in oggetto all'Operatore Economico individuato dalla Direzione Sport;

Ritenuto, in ragione dell'importo stimato del servizio, inferiore alla soglia di € 140.000,00 indicata dall'art. 50, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, possibile procedere con l'affidamento diretto dell'incarico in oggetto, relativo a "servizi di ingegneria e architettura", anche senza consultazione di più operatori economici;

Ritenuto, inoltre, di poter procedere, in virtù di quanto previsto dall'art. 17, comma 2 del D. Lgs. 36/2023, tramite affidamento diretto c.d. "semplificato", contenendo il presente provvedimento, tutti gli elementi indicati dal "Nuovo Codice" al predetto art. 17, comma 2, nella fattispecie: "l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale";

Evidenziato che, ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. n. 36/2023, il presente appalto, dato l'importo non rilevante e dunque già accessibile alle microimprese, piccole e medie imprese, non si reputa suddivisibile ulteriormente in lotti aggiudicabili separatamente, in quanto ciò comporterebbe una dilatazione dei tempi ed una duplicazione dell'attività amministrativa con evidente violazione del già richiamato "Principio del Risultato", previsto dall'art. 1 del D. Lgs. cit.;

Considerato, inoltre, che a fronte della quantificazione del servizio, come determinato a seguito di indagini informali di mercato, nonché di valutazioni effettuate in sede istruttoria dall'ufficio tecnico della Direzione Sport e specificato nei punti precedenti del presente provvedimento, non si ritiene necessario richiedere all'Operatore Economico la garanzia definitiva ex art. 106 del D. Lgs. n. 36/2023, così come previsto dall'art. 53, comma 4, nonché la garanzia provvisoria, come previsto dall'art. 53, comma 1 del D. Lgs. cit.;

Evidenziato che in data 19/12/2023 è stato acquisito il CIG Z1A3DE86DB, attraverso il sistema SIMOG, presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, ai fini, sia della tracciabilità di cui alla L. 136/2023, sia ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;

Evidenziato, inoltre, che:




COMUNE DI GENOVA

- per l'acquisizione del servizio in oggetto, in data 21/12/2023, come da Prot. n. 606703_2023, è stata rivolta, mediante la piattaforma telematica di *e-procurement* in dotazione al Comune di Genova, una richiesta di offerta all'Operatore Economico "Filippo Franchi";
- allo scadere del termine per la ricezione delle offerte, suddetto operatore economico ha presentato la propria offerta, come da Prot. n. 607076_2023, indicando un ribasso percentuale del 5 %, sull'importo a base di gara pari ad € 10.374,67, per un corrispettivo totale pari ad € 9.855,94, comprensivi di spese ed esclusa cassa previdenziale al 4% ed IVA al 22%;
- dall'"Informativa Lavoro Autonomo", documento allegato all'offerta economica del concorrente, risulta il non assoggettamento ad IVA e ritenuta relativamente al compenso pattuito, avendo questi aderito al regime fiscale di vantaggio *ex* articolo 1, commi 54-89, Legge 190/2014 e s.m.i.;
- l'offerta sottoscritta da "Filippo Franchi", così come formulata, risulta congrua per qualità/prezzo, avuto riguardo le tariffe professionali in vigore, nonché in rapporto all'oggetto dell'incarico, alla complessità delle prestazioni, nonché ai criteri evidenziati nella lettera d'invito all'Operatore Economico;
- la spesa complessiva determinata € 10.250,18 di cui imponibile (compenso) € 9.855,94 oltre € 394,24 per cassa previdenziale al 4%, relativa all'incarico in oggetto trova copertura finanziaria al Cap. 39540 del Bilancio 2023: Prestazioni Professionali e Specialistiche";

Richiamata, infine, la L. n. 49/2023, "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali", la quale:

- definisce l'equo compenso come "la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto, al contenuto ed alle caratteristiche della prestazione professionale";
- individua, quale "ambito di applicazione", i rapporti professionali aventi ad oggetto la "prestazione d'opera intellettuale *ex* art. 2230 del Codice Civile", estendendo la sua portata anche alle prestazioni "rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione";
- prescrive la "nullità delle clausole che prevedono un compenso non equo";

Ritenuto il compenso, stabilito a seguito del ribasso percentuale proposto dallo stesso Operatore Economico ed applicato al valore stimato del servizio in oggetto, "equo", e non in contrasto con quanto previsto dalla predetta L. n. 49/2023;



COMUNE DI GENOVA

Dato atto, ulteriormente, che:

- a seguito dell'attività istruttoria effettuata ai fini dell'emanazione del presente provvedimento è stata accertata l'assenza di "un interesse transfrontaliero certo", così come previsto dall'art. 48, comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023;
- è stato acquisito, ai fini della verifica relativa alla "regolarità contributiva" dell'Operatore Economico cui viene affidato il servizio in oggetto, il certificato di regolarità contributiva regolare e valido fino alla data di richiesta (22/12/2023);
- come già premesso, per motivi di efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa non si ritiene possibile procedere ad una suddivisione in lotti del presente affidamento;
- per espressa previsione dell'art. 55, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023, i termini dilatori, 35 giorni per la stipulazione del contratto, previsti dall'art. 18, commi 3 e 4 (il c.d. "*stand still*"), "non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie";
- ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023, la stipula del contratto per tale tipologia di affidamenti avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere;
- ai sensi dell'art. 18, comma 10 del D. Lgs. n. 36/2023, considerato il valore del contratto a fronte della tabella di cui all'allegato I.4 del D. Lgs. cit., lo stesso si ritiene esente dall'imposta di bollo;
- la stipulazione del contratto avverrà ad avvenuta verifica dei "requisiti di ordine generale", così come previsti dal Titolo IV, Capo II, artt. 94 e seguenti del D. Lgs. 36/2023;
- ai fini della verifica dei "requisiti di ordine generale", ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 36/2023, l'operatore economico dovrà produrre il documento di gara unico europeo (DGUE);
- in ragione della tipologia e dell'importo dell'affidamento, ai sensi dell'art. 53, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023, non sono richieste le "garanzie provvisorie di cui all'art. 106";
- l'istruttoria del presente atto è stata svolta da Claudio Pinellini responsabile del procedimento, il quale attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 147 *bis* del d.lgs. 267/2000 provvedendo, inoltre, a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che, con la sottoscrizione del presente atto, il Dirigente, Ing. Chiara Tartaglia, attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 147 *bis* del D. Lgs. n. 267/2000;



COMUNE DI GENOVA

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Ritenuto pertanto di procedere in virtù di quanto finora esplicitato;

LA DIRIGENTE

DETERMINA

1. di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs n. 36/2023, per il servizio avente ad oggetto: "Collaborazione alla redazione del progetto prevenzione incendi per ottenimento parere preventivo di conformità dei VV. FF., contestuale richiesta deroga per "lavori di messa a norma impianto sportivo *Stadium* Genova", a **Filippo Franchi**, con sede legale in via F. Mignone n. 9B/9, Cap 16133 Genova (GE), PEC filippo.franchi@ingpec.eu – P. IVA 02222190999 - C.F. FRNFPP86P18D969Q - (**Cod. Benf. 61779**)
2. di impegnare, in favore di **Filippo Franchi**, per il servizio richiamato al punto 1, per i motivi esplicitati in premessa ed ai sensi degli artt. 183 e 191 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., **€ 10.250,18** di cui imponibile (compenso) **€ 9.855,94** oltre **€ 394,24** per cassa previdenziale al 4%, al **Cap. 39540 *PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - P.d.C. 1.3.2.11.999 – C.d.C 2900 "INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE DELLO SPORT - (IMP 2023/10295)**;
3. di dare atto che, per le ragioni espresse in premessa, la spesa di cui al punto precedente risulta congrua;
4. il presente incarico, come esplicitato in premessa, non rientra tra quelli disciplinati dal "Regolamento per il conferimento di incarichi", approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 250 del 22/03/2007 e successive Deliberazioni della Giunta Comunale n. 162 del 30/04/2008, 215 del 10/09/2015 e 29 del 13/02/2020, in quanto ricompreso nella casistica di cui all'art. 1, comma 4, lett. a), dello stesso Regolamento, poiché affidato ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023;
5. di approvare la bozza di disciplinare-contratto allegata al presente provvedimento;



COMUNE DI GENOVA

6. di provvedere alla stipulazione del contratto a seguito della verifica dei “requisiti di ordine generale”, così come previsti dal Titolo IV, Capo II, artt. 94 e seguenti del D. Lgs. 36/2023;
7. di provvedere agli adempimenti relativi alla stipula del contratto per la prestazione in oggetto ed alla successiva registrazione dello stesso al repertorio cronologico dei contratti del Comune di Genova;
8. di dare atto che l’affidamento diretto in oggetto è attinente a “Prestazioni in Area Commerciale”;
9. di esonerare, per le motivazioni espresse in premessa, il professionista dalla prestazione della garanzia definitiva;
10. di provvedere alla diretta liquidazione della spesa, mediante atto di liquidazione digitale, ai sensi dell'art. 33 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Genova, nei limiti della spesa di cui al presente provvedimento, a fronte della presentazione di regolare fattura in formato elettronico;
11. di dare atto che i dati del presente provvedimento sono oggetto di pubblicazione *ex art.* 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e che il presente provvedimento è pubblicato ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sul sito *web* istituzionale del Comune di Genova - sezione “Amministrazione Trasparente”;
12. di dare infine atto che il presente provvedimento diventa efficace con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147 *bis*, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, come da allegato;

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR Liguria nel termine di 60 gg. decorrenti dalla data di pubblicazione sull’albo pretorio *online*.

LA DIRIGENTE

Ing. Chiara Tartaglia



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-195.0.0.-441

AD OGGETTO

COLLABORAZIONE ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO PREVENZIONE INCENDI PER OTTENIMENTO PARERE PREVENTIVO DI CONFORMITÀ DEI VV. FF., CONTESTUALE RICHIESTA DEROGA PER “LAVORI DI MESSA A NORMA IMPIANTO SPORTIVO STADIUM GENOVA”. MOGE 21182 - CUP B38E23000150004 - CIG Z1A3DE86DB. DECISIONE A CONTRARRE - INCARICO ESTERNO EX ART. 7, COMMA 6 DEL D. LGS. 165/2001, AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) D. LGS. N. 36/2023.

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giuseppe Materese]

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE SPORT

OGGETTO: DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO A _____ DELL'INCARICO INERENTE A "COLLABORAZIONE ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO PREVENZIONE INCENDI PER OTTENIMENTO PARERE PREVENTIVO DI CONFORMITÀ DEI VV. FF., CONTESTUALE RICHIESTA DEROGA PER "LAVORI DI MESSA A NORMA IMPIANTO SPORTIVO *STADIUM GENOVA*". **MOGE 21182 - CUP B38E23000150004 - CIG Z1A3DE86DB.**

L'anno duemilaventi***, il giorno del mese di, con la presente scrittura privata da registrarsi in solo caso d'uso,

tra

- il **COMUNE DI GENOVA**, con sede in Genova, Via Garibaldi n. 9, Codice Fiscale 00856930102, rappresentato dall'Ing. Chiara Tartaglia, nata a Savona il 30/09/1974 e domiciliata presso la sede del Comune, nella qualità di Dirigente della Direzione Sport,

e

- _____ nato/a a _____ il **/**/**** Codice Fiscale _____ P. IVA _____ di seguito per brevità denominato l'"operatore economico", iscritto all' _____ di _____ della Provincia di _____ con il n. _____, con studio professionale in _____ via _____, n. _____, CAP _____ tel. _____ PEC _____;
- _____ S.p.A./S.r.l. Partita IVA/C.F. Impresa: _____, di seguito per brevità denominato "l'Operatore Economico", iscritto alla Camera di Commercio di _____ della Provincia di _____ con il "numero iscrizione registro imprese" n. _____, data iscrizione registro imprese **/**/****, "numero R.E.A. n. _____, data iscrizione R.E.A. **/**/****, con domicilio legale in _____ via _____ n. _____ CAP _____ tel. _____ PEC _____; legalmente rappresentata da _____ nato/a a _____ il _____, C.F. _____, di seguito per brevità denominato "legale rappresentante", residente in _____ n. _____ Cap _____ tel _____ email _____;

si conviene e si stipula quanto segue

1) Oggetto – Il Comune, come sopra rappresentato, secondo quanto stabilito nella **D.D. n. _____**, conferisce all'operatore economico, che accetta senza riserva alcuna, l'incarico in oggetto sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile del presente contratto, delle previsioni della Determinazione Dirigenziale di affidamento e delle disposizioni del D. Lgs. n. 36/2023, che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, avendone preso l'affidatario piena e completa conoscenza.



COMUNE DI GENOVA

Per le “prestazioni professionali” oggetto del presente contratto, aventi ad oggetto, nella fattispecie, “prestazioni d’opera intellettuale” così come definite dall’art. 2230 del Codice Civile, si rinvia, inoltre, alle vigenti norme del Libro Quinto – “Del lavoro”, Titolo III ° - “Del lavoro autonomo”, Capo II° - “Delle professioni intellettuali”, del Codice Civile.

2) Descrizione servizio – l’incarico consiste nell’affiancamento per la redazione del Progetto di prevenzione incendi per l’ottenimento del Parere Preventivo di conformità dei vigili del fuoco (Rif. art. 2 DPR 37/1998 - art. 1 DM 4/5/1998) e contestuale richiesta di deroga (Rif. art. 7 D.P.R. 151/2011 - art. 6 D.M. 7/8/2012)

La prima fase del lavoro consiste nel collaborare con l’Amministrazione per richiedere il parere di conformità del progetto di nuove attività, o di modifiche di quelle esistenti, rispetto alle specifiche regole tecniche emanate dal Ministero dell’interno ovvero, in mancanza, ai criteri tecnici generali di prevenzione incendi. A tal fine i responsabili di attività comprese nell’elenco del decreto del Ministro dell’interno 16 febbraio 1982 sono tenuti a presentare al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio, apposita domanda di parere di conformità sui progetti, redatta secondo il modello PIN1, allegando tutta la documentazione tecnico progettuale a firma di tecnico abilitato, (che quindi può essere qualsiasi professionista nell’ambito delle proprie, specifiche, competenze) comprendente la scheda informativa generale, la relazione tecnica e gli elaborati grafici;

La seconda fase del lavoro consiste nel presentare domanda di deroga all’osservanza della vigente normativa antincendi che deve essere redatta secondo il modello mod. PIN4-2012. Alla domanda deve essere allegata tutta la documentazione conforme all’allegato I al D.M. 7/8/2012 (scheda informativa, relazione ed elaborati grafici), a firma di professionista antincendio, integrata da una valutazione sul rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle disposizioni cui si intende derogare e dalle misure tecniche che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo.

3) Modalità di consegna degli elaborati – Dovrà essere fornita una copia cartacea firmata in originale e una copia digitale in formato pdf/A firmata digitalmente di tutti i documenti redatti, nonché la documentazione fotografica su supporto informatico.

La documentazione dovrà essere prodotta tenendo conto delle “linee guida sull’accessibilità degli strumenti informatici” redatte da AgID (Agenzia per l’Italia Digitale), conformemente a quanto prescritto dall’art. 11 della L. n. 4/2004.

La documentazione prodotta per lo svolgimento del suddetto incarico dovrà essere consegnata esclusivamente al Comune di Genova – Direzione Sport, via di Francia 1, piano I° - 16149 GENOVA.

Il costo di riproduzione degli elaborati di cui al presente articolo si intende compensato nell’onorario.

4) Onorario - Il **compenso** per le prestazioni oggetto del contratto è pari a € _____, incluse spese ed al netto di contributi previdenziali (se presenti) ed IVA al 22%. Detto importo è da considerarsi fisso ed invariabile.

L’IVA per il presente servizio è pari ad € **.***, **;

L’importo relativo ai contributi previdenziali è pari ad € **.***, **;



COMUNE DI GENOVA

L'importo contrattuale complessivo, comprensivo di IVA e contributi previdenziali è pari ad € **,****,**;

Il compenso spettante all'operatore economico per le prestazioni d'opera intellettuale fornite nell'adempimento delle proprie obbligazioni, è frutto del ribasso, applicato al valore stimato del servizio in oggetto, proposto dallo stesso in sede di "richiesta di offerta".

Il compenso stabilito per le prestazioni professionali rese dall'operatore economico è da considerarsi "equo", così come da "definizione" ex art. 1 della L. 49/2023, "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali".

5) Tempi di svolgimento del servizio - I tempi per lo svolgimento dell'incarico professionale per la collaborazione alla redazione del Progetto di prevenzione incendi per l'ottenimento del Parere Preventivo di conformità dei vigili del fuoco (Rif. art. 2 DPR 37/1998 - art. 1 DM 4/5/1998) e contestuale e richiesta di deroga (Rif. art. 7 D.P.R. 151/2011 - art. 6 D.M. 7/8/2012) per i "lavori di messa a norma all'art. 5 del D.M. 18 marzo 1996 e s.m.i. per l'impianto sportivo "stadium Genova", sito in Genova, lungomare Canepa 155", decorrono dalla data di stipula del contratto, si esauriscono con l'ottenimento del parere preventivo al progetto di prevenzione incendi e della deroga.

6) Modalità di svolgimento del servizio - L'incarico si svolgerà alle dipendenze del Responsabile Unico di Progetto dell'intervento a cui è demandata l'accettazione degli elaborati progettuali, delle prestazioni fornite e qualunque altra valutazione relativa all'adempimento degli obblighi contrattuali.

Il Responsabile Unico di Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, è l'Ing. Chiara Tartaglia, Direzione Sport - email ctartaglia@comune.genova.it.

7) Subappalto - Non è ammesso il subappalto.

8) Verifica della prestazione e modalità di pagamento - Le prestazioni rese dall'operatore economico saranno sottoposte a verifica di rispondenza rispetto le prescrizioni previste nel presente atto o dallo stesso richiamate. Ad avvenuta comunicazione dell'operatore economico della regolare esecuzione delle prestazioni, lo stesso potrà inoltrare fattura.

Le Parti si danno reciprocamente atto che, la/le fattura/fatture dovrà/dovranno obbligatoriamente essere emessa in forma elettronica e dovrà/dovranno contenere i seguenti dati:

- il **numero d'ordine** (qualora indicato dalla Civica Amministrazione);
- il **CUP** (se presente);
- il **CIG**;
- il **codice univoco ufficio** (codice IPA) seguente: **YA5FJQ** (l'eventuale modifica di detto codice verrà prontamente comunicata via PEC).

La fatturazione delle competenze professionali avverrà a nome dell'Arch./Ing. _____ nato/a a _____ il **/**/**** Codice Fiscale _____ P. IVA _____ Il pagamento verrà effettuato dalla Direzione Sport entro trenta giorni dal ricevimento di regolare fattura, mediante emissione di richiesta di mandato di pagamento con atto di liquidazione digitale (Codice Univoco Ufficio **YA5FJQ**).



COMUNE DI GENOVA

9) Tracciabilità dei flussi finanziari - I pagamenti saranno effettuati mediante emissione di bonifico bancario (o postale) presso la Banca _____, agenzia di _____ - via _____ codice IBAN: _____ intestato a _____, dedicato in via esclusiva/non esclusiva alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3, comma 1, L.136/2010. La/e persona/e titolare/i o delegata/e ad operare sul suddetto conto sono:

- _____ nato/a a _____ il _____ Codice Fiscale _____;
- _____ nato/a a _____ il _____ Codice Fiscale _____.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 5, della L. n. 136/2010, il **MOGE** dell'intervento è 21182 il **CUP** B38E23000150004e il **CIG** è Z1A3DE86DB.

Ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati sui conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, e, salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3, della L. 136/2010 cit., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare, i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.

L'operatore economico s'impegna a comunicare, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della L. n.136/2010, al Comune, entro sette giorni, eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume, con il presente atto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L. n. 136/2010 cit.

10) Modifiche del contratto in corso di esecuzione - In relazione ad eventuali "Modifiche del contratto in corso di esecuzione" si rinvia integralmente alle disposizioni del D. Lgs. n. 36/2023, art. 120.

La Civica Amministrazione, in veste di Stazione Appaltante, in virtù di quanto previsto dall'art. 120, comma 9 del D. Lgs. n. 36/2023, si riserva la possibilità, "in caso in cui si renda necessaria una diminuzione delle prestazioni, fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto", di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste dal presente contratto, senza che l'appaltatore possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

11) Risoluzione del contratto - Nel caso di inadempimento da parte dell'operatore economico degli obblighi previsti dal presente contratto o dagli atti da questo richiamati, la risoluzione, ai sensi dell'art. 122, D. Lgs n. 36/2023, è dichiarata per iscritto dal Responsabile Unico di Progetto, fatti salvi gli altri diritti e facoltà riservati dal contratto alla Stazione Appaltante.

Costituisce, inoltre, motivo di risoluzione di diritto del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile (Clausola risolutiva espressa), la mancata esecuzione delle transazioni di cui al presente contratto attraverso Istituti Bancari o della Società Poste Italiane S.p.A., o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi dell'art. 3, comma 9 *bis*, della L. 136/2010. Nell'ipotesi suddetta, il contratto sarà risolto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, comunicata con nota PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.



COMUNE DI GENOVA

L'operatore economico o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010, procede all'immediata risoluzione del relativo contratto, informandone la Stazione Appaltante e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente.

Costituisce altresì motivo di risoluzione del contratto per grave inadempimento, l'ipotesi in cui l'ammontare complessivo della penale superi il dieci per cento dell'importo contrattuale.

La cancellazione dall'albo professionale o elenco risolve il contratto in corso, salvo il diritto al rimborso delle spese incontrate dal prestatore d'opera ed a un compenso adeguato all'utilità del lavoro compiuto, così come previsto dall'art. 2231 del Codice Civile.

12) Recesso - L'amministrazione si riserva comunque la facoltà di esercitare il "Recesso unilaterale dal contratto", così come definito dal Codice Civile all'art. 1671, secondo le disposizioni dell'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023 e del relativo Allegato II. 14.

"L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore, da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture".

Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC, ovvero raccomandata A/R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. In tal caso la Civica Amministrazione si obbliga a pagare un'indennità corrispondente a quanto segue:

- Prestazioni già eseguite dal Soggetto incaricato al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dalla Civica Amministrazione;
- Spese sostenute e documentate dal Soggetto incaricato.

13) Clausola *antipantouflage* - L'affidatario non si trova nella condizione prevista dall'art. 53 comma, 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 (*pantouflage* o *revolving door*) in quanto non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo affidatario.

14) Sicurezza - Il Soggetto incaricato dichiara di possedere le competenze professionali necessarie allo svolgimento del servizio affidato. Le prestazioni in oggetto verranno svolte presso l'impianto sportivo "Stadium Genova" (Palafiumara), sito in Genova, lungomare Canepa 155", di proprietà del Comune di Genova, affidato in concessione a "General Production Srl".

Il Soggetto incaricato dichiara che, prima dell'inizio dello svolgimento del servizio affidato, si farà informare dal Concessionario, "General Production Srl" delle situazioni di rischio e delle relative misure di sicurezza presenti sui luoghi di lavoro cui accederà nello svolgimento del proprio incarico e che si impegna ad interfacciarsi con lo stesso Concessionario per tutti gli adempimenti in materia di sicurezza ai fini della valutazione dei rischi interferenti. In caso



COMUNE DI GENOVA

di utilizzo di attrezzature del Concessionario da parte del Professionista, per l'efficace svolgimento dell'incarico, il Soggetto incaricato dichiara che si farà informare dal Concessionario sulle caratteristiche di tali attrezzature, sulla corretta modalità di impiego ai fini della sicurezza e sulle misure di prevenzione adottate. Il Soggetto incaricato, da parte sua si impegna ad utilizzarle conformemente alle istruzioni ricevute. Il Soggetto incaricato si impegna inoltre ad accertarsi che le presenti prescrizioni vengano applicate anche alla ditta specializzata individuata e incaricata dal Professionista stesso per l'esecuzione di ispezioni, sondaggi ed eventuali prove di carico e/o altre indagini strumentali. Tutte le operazioni in oggetto dovranno essere svolte nel rispetto di quanto prescritto dal D. Lgs. n. 81/2008.

- 15) Assicurazione** - L'operatore economico, contestualmente alla sottoscrizione del contratto o, comunque, prima della consegna dei lavori, dovrà produrre una polizza di responsabilità civile professionale rilasciata da una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea. La mancata presentazione della polizza, i cui massimali dovranno essere compatibili con l'incarico in oggetto, determina la decadenza dell'incarico e autorizza la sostituzione del soggetto affidatario.
- 16) Controversie** - Per tutte le controversie che dovessero sorgere relativamente all'interpretazione del presente documento, ovvero alla sua applicazione, sarà competente il Foro di Genova per la soluzione giudiziale delle stesse.
- 17) Collaboratori - Società controllate** - L'operatore economico, nell'espletamento dell'incarico, potrà avvalersi di collaboratori di propria fiducia, muniti dei titoli professionali adeguati. Resta però inteso che l'operatore economico sarà l'unico responsabile nei confronti della Civica Amministrazione e dovrà pertanto controfirmare ogni elaborato prodotto, ancorché materialmente redatto da un collaboratore.
- 18) Rinvio** - Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia ai principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione desumibili dal D. Lgs. n. 36/2023 - "Codice dei Contratti pubblici", dagli atti attuativi, e dal vigente Regolamento per le acquisizioni in economia dei beni e servizi del Comune di Genova, nonché dalle disposizioni del Codice Civile. Tutti i testi normativi citati nel presente contratto si intendono comprensivi delle modifiche ed aggiornamenti intervenuti e pertanto nel testo attualmente vigente.
- 19) Informativa "privacy" - Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'art. 13 del Regolamento generale (UE) 2016/679 (di seguito GDPR)** - La Civica Amministrazione, in qualità Titolare del trattamento, effettua i trattamenti dei dati personali necessari alla partecipazione al presente appalto e alla conseguente esecuzione del contratto, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate all'espletamento della presente procedura. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Titolare del trattamento- Il Titolare del trattamento è la Civica Amministrazione con sede legale via Garibaldi 9, Palazzo Tursi, 16124, Genova, *Contact Center* 010.10.10, *e-mail* urp@comune.genova.it indirizzo PEC comunegenova@postemailcertificata.it.

Responsabile della Protezione dei Dati – Data Protection Officer (DPO) - Il titolare ha nominato un DPO raggiungibile al seguente indirizzo via Garibaldi, 9, 16124, Genova, e-mail DPO@comune.genova.it.



COMUNE DI GENOVA

Finalità del trattamento dei dati e conferimento - I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità relative alle procedure per l'affidamento dell'appalto, di cui alla determinazione di indizione del medesimo; nonché, con riferimento all'aggiudicatario, per la stipula e l'esecuzione del contratto di appalto con i connessi e relativi adempimenti.

Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì necessario ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica nonché, eventualmente, ai fini della stipula ed esecuzione del contratto. Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura di gara e/o l'attribuzione dell'incarico, ovvero la stipula, la gestione e l'esecuzione del contratto.

Modalità del trattamento - Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne la massima sicurezza e riservatezza dei dati personali forniti, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative idonee a ridurre il rischio di perdita, distruzione, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.

Base giuridica del trattamento - Il trattamento dei dati personali effettuato è lecito perché previsto dalle seguenti norme:

1. necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, anche nella fase precontrattuale (art. 6 par. 1 lett. b del GDPR);
2. necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c del GDPR);
3. necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. e del GDPR), nei casi, per es., di procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente.

Dati oggetto di trattamento - I dati personali oggetto del trattamento sono i dati anagrafici di persone fisiche indispensabili per l'espletamento delle finalità della presente informativa, quali a titolo di esempio non esaustivo: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza/indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, documenti di identificazione.

Comunicazione e diffusione dei dati - Comunicazione e diffusione dei dati - I dati potranno essere comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi, quali ad esempio:

- a) all'Autorità nazionale anticorruzione;
- b) alle autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;
- c) all'autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge;
- d) ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato italiano.

Formano oggetto di trattamento, inoltre, i dati giudiziari, ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione in base alla vigente normativa in materia di contratti pubblici.

I dati potranno essere trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti



COMUNE DI GENOVA

amministrativi. La diffusione dei dati può essere effettuata sul sito istituzionale del Comune di Genova, nella sezione "Amministrazione trasparente", nonché nelle ulteriori ipotesi previste in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Trasferimento dei dati - La Civica Amministrazione non trasferirà i dati personali raccolti in Stati terzi non appartenenti all'Unione Europea.

Periodo di conservazione dei dati - La Civica Amministrazione conserva i dati personali dell'appaltatore per tutta la durata del contratto di appalto e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili, ovvero, in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.

Diritti dell'interessato - Gli interessati hanno il diritto di accedere ai dati personali che li **riguardano**, di richiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento (articoli da 12 a 22 del GDPR).

Gli interessati esercitano i loro diritti scrivendo all'indirizzo del DPO: dpo@comune.genova.it.

Diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo (<https://www.garanteprivacy.it/>) ai sensi dell'art.77 del GDPR e diritto di adire le opportune sedi giudiziarie di cui al successivo art. 79.

20) Spese - Le eventuali spese per la stipula del contratto sono a carico dell'operatore economico.

Ai fini fiscali, si dichiara che le prestazioni rese nell'ambito del presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del DPR n. 131/1986.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

La Civica Amministrazione

Ing. Chiara Tartaglia

L'operatore economico



COMUNE DI GENOVA

Le condizioni principali del contratto, stipulato secondo le procedure della piattaforma telematica *e-procurement* istituita dal Comune di Genova, sono quelle contenute nel presente disciplinare, parte integrante del contratto stesso. Il contratto si intenderà concluso, alle condizioni sopra menzionate, in Genova alla data in cui la Stazione Appaltante avrà conoscenza dell'accettazione dell'offerta, che dovrà essere espressa senza riserve tramite la piattaforma telematica *e-procurement* istituita dal Comune di Genova.

Informazioni riepilogative dell'offerta economica

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A :	
Codice richiesta di offerta	G01956
Oggetto	Collaborazione alla redazione del Progetto di prevenzione incendi per l'ottenimento del Parere Preventivo di conformità dei vigili del fuoco (Rif. art. 2 DPR 37/1998 - art. 1 DM 4/5/1998) e contestuale e richiesta di deroga (Rif. art. 7 D.P.R. 151/2011 - art. 6 D.M. 7/8/2012) per i lavori di messa a norma all'art. 5 del D.M. 18 marzo 1996 e s.m.i. per l'impianto sportivo "stadium Genova", sito in Genova, lungomare Canepa 155. MOGE 21182 - CUP B38E23000150004- CIG ZD13DDBD2E.
CIG	Z1A3DE86DB
Criterio di aggiudicazione	Prezzo più basso
Importo base di gara	10.374,67 €

STAZIONE APPALTANTE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO	
Ente	Comune di Genova
Stazione appaltante	Comune di Genova
Codice Fiscale	00856930102
Indirizzo ufficio	null n. null, 16126 GENOVA (GE)
Telefono	
Fax	
RUP	TARTAGLIA CHIARA
E-mail	

DATI ANAGRAFICI DEL CONCORRENTE	
Ragione Sociale	Filippo Franchi
Partita IVA	02222190999
Codice Fiscale dell'impresa	FRNFPP86P18D969Q
Indirizzo sede legale	via F. Mignone n. 9B/9, 16133 Genova (GE)
Telefono	3452958932
Fax	3452958932
PEC	filippo.franchi@ingpec.eu
Tipologia societaria	Lavoratore autonomo o libero professionista
Settore produttivo del CCNL applicato	
Offerta sottoscritta da	Franchi Filippo

OFFERTA	
Numero giorni di validità offerta	180
Ribasso sull'importo a base di gara	5 %
Ribasso sull'importo a base di gara (in lettere)	cinque/0
Oneri della sicurezza aziendale	0,00 €
Costi manodopera	0,00 €

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE